

*Università degli Studi di Ferrara*  
*Dipartimento di Scienze Umane*



*Master in:*  
*“Tutela, diritti e protezione dei minori”*  
*a.a. 2014/15*

*“Il lutto dell’abbandono:  
una rielaborazione possibile?”*

*Relatore*  
*Prof. Daniela Leban*

*Lavoro di*  
*Francesca Massellani*

*A mio figlio Roberto*

## **Sommario**

1. La ricerca delle proprie origini biologiche da parte dei figli adottivi
2. L'istituto dell'adozione e il diritto di conoscere le proprie origini
3. Il difficile contemperamento tra il diritto del figlio a conoscere le proprie origini ed il diritto della madre di nascita di conservare l'anonimato
4. Identità e conoscenza delle origini
5. A quali domande i figli adottivi cercano di trovare risposta?
6. La famiglia adottiva come spazio di cura e di possibile rielaborazione del lutto dell'abbandono
7. Conclusioni

## **Il lutto dell'abbandono: una rielaborazione possibile?**

di Francesca Massellani

### **1. La ricerca delle proprie origini biologiche da parte dei figli adottivi**

“*Lei ha fatto istanza, per la seconda volta...*”. Il giudice parlava, con tono piatto e formale, come se parlasse di una pratica amministrativa. “*Noi abbiamo seguito la nuova procedura, quella decisa dalla sentenza della Corte Costituzionale, abbiamo aperto la busta e rintracciato sua madre...*”. Ma cosa stava dicendo? Busta? Mia madre? I miei sogni, dopo vent'anni di ricerche devastanti, si stavano forse avverando? Il mio cuore palpitò e mi abbandonai quasi alla gioia. “*Poi abbiamo richiuso la busta, perché – continuò il giudice con tono piatto – questa persona risulta deceduta da 10 anni, circa*”. Tutto crollò in quell'istante. Mi sembrò di frantumarmi in mille pezzi. Il desiderio di vederla, toccarla, abbracciarla...Nulla, ora, poteva più diventare reale, se non il dolore, acuto e lancinante, per la morte di mia madre. Ora sono qui, davanti a mille lapidi. La cerco nei cimiteri, guardo le foto, vedo volti di giovani donne strappate alla vita, mi addoloro per loro, per me...<sup>1</sup>

Monica Rossi, psicologa e figlia adottiva, nata da donna che ha scelto di non essere nominata, si batte attraverso l'associazione Faeng (Figli adottivi e genitori naturali), per l'affermazione del c.d. diritto alle origini, ovverosia il diritto dei figli adottivi di accedere alle informazioni relative al proprio fascicolo, inclusi i dati identificativi dei propri genitori di nascita. Questa battaglia è condivisa anche da altri soggetti come l'associazione Nastro Nascente e il Comitato Nazionale per il Diritto alla Conoscenza delle Origini Biologiche che il 10 maggio 2015 ha organizzato a Roma una manifestazione per rivendicare il diritto dei figli adottivi di conoscere la propria “madre segreta”.

Di fronte alla notizia che il suo fascicolo non è accessibile in quanto la madre di nascita ha optato per il parto in anonimato, un giovane uomo adottato da neonato, ora un adulto realizzato nel lavoro e colto, reagisce alle parole del giudice onorario esplodendo in un pianto doloroso: “(...) sono stato abbandonato alla nascita da una madre che non ha avuto nemmeno il coraggio di farmi sapere il suo nome. Perché lei ha il diritto di rifiutarmi e io non ho il diritto di sapere chi è e perché lo ha fatto? Solo le madri hanno diritti e i bambini no? (...) Allora io sono proprio come i figli dei desaparecidos (...) Non può immaginare la disperazione delle persone come me.”<sup>2</sup>

Molte delle testimonianze di figli adottivi che si sono visti negare l'accesso ai propri dati di origine a causa del mancato riconoscimento da parte dei genitori biologici e del parto anonimo che, ai sensi

---

<sup>1</sup> M. Rossi, *Storia di un sogno infelice* in *I colori del vuoto. Racconti di adottati, genitori adottivi e genitori biologici*, a cura di R. Parenzan, Liberedizioni, Brescia 2015, p. 48.

<sup>2</sup> A. Bonato, *Mia madre non è la madre. La ricerca dell'identità delle persone adottate*, in *Quaderni di Psicoterapia Infantile, Nuova Serie, Vol. 68, Bambini a rischio di ingiustizia. Pensieri e linguaggi a confronto tra psicoanalisi e diritto in un gruppo*, a cura di C. Artoni Schlesinger, E. Ceccarelli, P. Gatti. Quaderni di Psicoterapia Infantile, Borla Ed. 2013, pag. 162.

dell'art. 28 comma 7 della legge sull'adozione (Legge 184/1983), esclude la possibilità di acquisire informazioni sull'identità della madre, dimostrano con chiarezza che tale esperienza è vissuta come un vero e proprio lutto, che lascia un senso di perdita ed di vuoto.

## **2. L'istituto dell'adozione e il diritto di conoscere le proprie origini**

L'adozione come disciplinata nel nostro ordinamento dalla Legge 184/1983 (Diritto del minore ad una famiglia), presuppone la cessazione dei rapporti con la famiglia di nascita allo scopo di porre al riparo la famiglia adottiva da inopportune interferenze che potrebbero minare la costruzione dei nuovi legami. E' un istituto finalizzato a dare una famiglia ai minori privi di un contesto d'origine idoneo a prendersi cura di loro. Si tratta di una misura applicabile solo quale *extrema ratio*, laddove non è possibile dare attuazione al principio enunciato dal comma 1 dell'art. 1 della stessa legge, ovvero sia il diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia di origine e quando nemmeno l'istituto dell'affidamento si rivela adeguato, risultando l'adozione l'unico percorso idoneo a realizzare il preminente interesse del minore a crescere in un contesto familiare adeguato, in grado di rispondere alle sue esigenze di vita ed a garantire i suoi diritti evolutivi. Presupposto dell'adozione è lo stato di abbandono del minore, inteso come assenza di idonea assistenza morale e materiale, non dovuta a ragioni di forza maggiore di carattere transitorio.

Rispetto al tema della conoscenza dell'origine non biologica del legame di filiazione, la cultura dell'adozione ha subito negli anni una significativa evoluzione: nel 2001 il legislatore italiano, recependo i principi già introdotti a livello sovranazionale dalla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York<sup>3</sup>, e poi dalla Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale<sup>4</sup>, supera la logica del segreto introducendo il diritto del minore adottato di essere informato sulla propria condizione<sup>5</sup>, ponendo in capo ai genitori adottivi il compito di operare tale svelamento. Il diritto all'informazione viene considerato quale garanzia di un equilibrato sviluppo psicologico ed evolutivo della persona, che pone altresì al riparo il figlio

---

<sup>3</sup> Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 ratificata in Italia con Legge 176/2001. Art. 7: *“il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e ad essere allevato dagli stessi (...)”*. Art. 8, comma 1: *“ Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali”*.

<sup>4</sup> Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale del 1993, resa esecutiva in Italia con Legge 476/1998. Art. 30: *“ Le autorità competenti di ciascuno Stato contraente conservano con cura le informazioni in loro possesso sulle origini del minore, in particolare quelle relative all'identità della madre e del padre ed i dati sui precedenti sanitari del minore e della sua famiglia. Le medesime autorità assicurano l'accesso del minore o del suo rappresentante a tali informazioni, con l'assistenza appropriata, nella misura consentita dalla legge dello Stato”*.

<sup>5</sup> La Legge 149/2001 modifica in questo senso il comma 1 dell'art. 28 della Legge 184/1983: *“il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni”*.

adottivo da scoperte occasionali e traumatiche. Permane invece il segreto nei confronti dei terzi: nessuna informazione può essere fornita da ufficiale di stato civile, ufficiale di anagrafe e da qualsiasi ente, autorità o pubblico ufficio<sup>6</sup>.

Quanto all'accesso alle informazioni contenute nel proprio fascicolo da parte dei figli adottivi, il legislatore del 2001 pone invece diverse cautele. La norma di cui al comma 5 dell'art. 28 Legge 184/1983, introdotta con la Legge 149/2001<sup>7</sup>, consente ai figli adottivi che abbiano compiuto i 25 anni d'età di presentare domanda al Tribunale per i minorenni per conoscere le informazioni riguardanti la propria origine e l'identità dei propri genitori biologici. Il diritto è anticipato al compimento del diciottesimo anno solo in caso di gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica.

Tale diritto viene meno tuttavia nel caso contemplato dal comma 7 dell'art. 28 Legge 184/1983, che nella sua attuale formulazione<sup>8</sup> vieta l'accesso se la madre naturale ha scelto al momento del parto di restare anonima.

Su questa norma si è sviluppato negli ultimi trent'anni il dibattito tra chi ne sostiene l'incostituzionalità, ribadendo la necessità di garantire il diritto all'accesso ai dati d'origine a tutti i figli adottivi, e chi invece sostiene che debba prevalere il diritto della madre di nascita di non essere rintracciata ed identificata, in forza del "patto" siglato con lo Stato al momento del parto che le garantisce la tutela dell'anonimato per 100 anni.

Si tratta del c.d. parto segreto, introdotto nel nostro ordinamento con R.D. 798/1927, convertito il Legge 2838/1928, oggi disciplinato dall'art. 30 comma 1 D.P.R. 396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile), che si integra poi con la norma di cui al comma 2 dell'art. 93 D.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che prevede la possibilità di ottenere il rilascio di copia integrale del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica solo "*decorsi cento anni dalla formazione del documento*".

L'istituto, presente nel nostro ordinamento e in pochi altri a livello europeo<sup>9</sup>, è finalizzato a salvaguardare la salute e la vita stessa della madre di nascita e del figlio, scongiurando abbandoni in situazioni non protette o parti fai da te. La riservatezza e la sua cristallizzazione per cento anni viene

---

<sup>6</sup> Cfr. commi 2 e 3 art. 28 Legge 184/1983.

<sup>7</sup> Comma 5 art. 28 Legge 184/1983: "*L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza*".

<sup>8</sup> Il comma 7 della Legge 184/1983 nell'attuale formulazione introdotta con D.lgs 196/2003 dispone: "*L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.P.R. 3.11.2000, n. 396*".

<sup>9</sup> L'istituto del c.d. parto segreto è contemplato solo in Italia, Francia e Lussemburgo. In Germania, a titolo esemplificativo, vige il principio per cui il vincolo di filiazione sorge automaticamente in conseguenza della procreazione. Anche nel caso in cui i genitori di nascita non intendano farsi carico del figlio, l'adozione dello stesso presuppone comunque che sia previamente accertato il legame biologico di filiazione.

da taluni considerata il presupposto indefettibile affinché le donne continuino a ricorrere a tale istituto; si calcola che oggi in Italia circa 400 donne ogni anno partoriscono in anonimato. Tale scelta, certamente dolorosa e sofferta, dà luogo per il nato ad una situazione giuridicamente inquadrabile nel c.d. stato di abbandono ma in verità comporta un affidamento immediato del piccolo alle strutture sanitarie che consente di dare corso alla dichiarazione di adottabilità ed al suo inserimento in una famiglia adottiva in tempi brevissimi, preservandolo così da ulteriori traumi e passaggi.

Alla luce delle norme sopra richiamate, è evidente che il nostro ordinamento non considera il diritto di conoscere le proprie origini da parte del figlio adottato come un diritto assoluto; non è riconosciuto al minore e, raggiunta la maggiore età, sussiste solo in caso di gravi motivi concernenti la salute psicofisica. Anche al compimento del venticinquesimo anno d'età non corrisponde il riconoscimento di un diritto assoluto: come visto, nel caso in cui risulti che la madre di nascita abbia partorito in forma anonima, è allo stato precluso (art. 28 comma 7 Legge 184/1983). Inoltre, e questo, a mio modo di vedere, si presenta come il profilo più delicato, il Tribunale prima di pronunciarsi per l'accoglimento dell'istanza deve valutare l'impatto che la conoscenza della verità potrebbe avere sul richiedente. Difatti, il segreto sull'identità della madre di nascita può costituire un ostacolo alla costruzione dell'identità personale, ma è anche una protezione rispetto ad una conoscenza che può, talora, nuocere più della non conoscenza. In questo senso si esprime Maria Gabriella Stanzione rilevando come, in taluni casi, il diritto del figlio di conoscere le proprie origini può entrare in conflitto con lo stesso interesse del minore; ciò può accadere quando venire a conoscenza dell'identità della madre può destabilizzare profondamente fino a mettere a repentaglio la vita o la salute dello stesso. E' il caso dei figli concepiti a seguito di violenza sessuale o adulterio.<sup>10</sup> In sostanza, il giudice dovrà valutare caso per caso quale sia l'interesse ed il diritto che debba prevalere tra quelli in campo facenti capo ai diversi soggetti coinvolti.

### **3. Il difficile contemperamento tra il diritto del figlio a conoscere le proprie origini ed il diritto della madre di nascita di conservare l'anonimato**

Anita viene adottata in tenera età dai propri genitori, ma solo verso i dieci anni scopre per caso la propria adozione<sup>11</sup>. Interpellati i propri genitori adottivi al riguardo, non ottiene da loro alcuna informazione, ed anzi, da quel momento in poi si leva un muro di silenzio su questo argomento e le vengono preclusi i contatti con una bimba della sua stessa città, figlia di amici dei propri genitori,

---

<sup>10</sup> M.G. Stanzione, *Identità del figlio e diritto di conoscere le proprie origini*, Giappichelli, Torino 2015, p. 30.

<sup>11</sup> La storia di Anita Godelli è tratta sia dalla lettura delle sentenze che riguardano il suo caso sia da un suo contributo personale in occasione del convegno internazionale sull'adozione "La scoperta delle origini nel cammino evolutivo dell'identità" Desenzano, 5-6- settembre 2015.

che frequentava fin da piccola e con la quale aveva sempre festeggiato il proprio compleanno, coincidente, guarda caso, con il suo.

Nel corso di tutta la sua vita Anita vive con il desiderio di conoscere l'identità della propria madre biologica, fintanto che, già sessantenne, decide di rivolgersi all'autorità giudiziaria. La sua istanza tuttavia viene rigettata dal Tribunale per i minorenni di Trieste in quanto risulta che la sua madre di nascita ha partorito in anonimato, e ciò esclude per la legge italiana (art. 28, comma 7, Legge 184/1983) l'accesso ai suoi dati.

La Corte d'appello conferma la decisione di primo grado, così la signora Anita Godelli decide di rivolgersi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che, con la nota sentenza del 25.09.2012 Godelli c. Italia, accoglie il suo ricorso giudicando la normativa italiana contraria all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo<sup>12</sup> non prevedendo meccanismi di bilanciamento tra i contrapposti diritti in gioco, quello del figlio alla conoscenza delle proprie origini da un lato, quello della madre di nascita a mantenere il proprio anonimato dell'altro, dando di fatto una preferenza incondizionata a quest'ultimo.<sup>13</sup>

Prendendo le mosse da tale pronuncia, il Tribunale per i minorenni di Catanzaro<sup>14</sup>, in relazione ad un caso analogo a quello della signora Godelli, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 Legge 184/1983 nella parte in cui esclude la possibilità di accesso alla madre biologica in caso di parto anonimo, per contrasto con gli artt. 2, 3, 32 e 117 Cost.

La Corte Costituzionale ribalta i propri precedenti orientamenti sul punto<sup>15</sup> e dichiara la parziale incostituzionalità della norma nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice di accertare se, in caso di istanza del figlio, la madre di nascita confermi a distanza di anni la propria decisione di restare anonima, attraverso un procedimento che ne garantisca in ogni caso la massima

---

<sup>12</sup> art. 8 CEDU sottoscritta a Roma il 04.11.1950: *“Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”*

<sup>13</sup> La Corte di Strasburgo già in precedenti pronunce aveva affermato che il diritto di conoscere le proprie origini rientra nell'ambito di tutela della “vita privata” ed aveva parlato di “interesse primordiale” tutelato dalla Convenzione ad acquisire informazioni relative alla propria famiglia di origine (cfr. causa Gaskin contro Regno Unito 07.07.1989), ovvero di “interesse vitale” poiché essenziale ai fini della formazione dell'identità e della personalità (caso Mikulic contro Croazia, 07.02.2002). Nella sentenza Odièvre contro Francia n. 42326/98 del 13.02.2003 la CEDU si pronunciava invece per la conformità della normativa francese alla Convenzione; parzialmente modificata con Legge 93/2003, la Francia ha istituito il Consiglio nazionale per l'accesso alle origini personali che riceve le dichiarazioni di assenso delle madri di nascita al superamento del segreto. In questo caso la normativa interna che consente la reversibilità del segreto nel rispetto della riservatezza realizza un sufficiente e ragionevole bilanciamento degli interessi in causa.

<sup>14</sup> Tribunale per i minorenni di Catanzaro, ordinanza del 13.12.2012.

<sup>15</sup> Cfr. in particolare Corte Cost. 16.11.2005, n. 425, che aveva rigettato un analogo ricorso ritenendo ragionevole la norma di cui all'art. 28 comma 7 Legge 184/1983 e non in contrasto con i principi costituzionali in quanto in relazione alle finalità perseguite dalla norma (tutela della salute della donna e del figlio assicurando un parto in condizioni ottimali e scongiurando decisioni irreparabili) la previsione della irreversibilità dell'anonimato appare ragionevole.



riservatezza. Il punto debole è costituito dunque dalla eccessiva rigidità del sistema italiano che considera il segreto sostanzialmente irreversibile, espropriando di fatto anche il titolare del diritto medesimo a modificare la propria decisione, cristallizzando quella assunta al momento del parto. La Corte argomenta le proprie motivazioni sulla base della distinzione tra “genitorialità giuridica” e “genitorialità naturale”: la rinuncia alla prima, afferma la Corte, non può che essere irreversibile, non così però la rinuncia alla seconda, poiché l’irreversibilità del segreto risulta in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost. La Corte demanda poi al legislatore l’introduzione di idonee disposizioni che consentano il giusto temperamento dei due interessi di rilievo costituzionale confliggenti, mediante un procedimento che, nel rispetto del principio della riservatezza, consenta al giudice di rintracciare la madre di nascita e di chiederle se conferma o meno la propria scelta per l’anonimato. A questo punto Anita Godelli riprende la propria ricerca: il Tribunale dei minorenni di Trieste, nuovamente adito, preso atto della sentenza della Corte EDU Godelli contro Italia e della successiva sentenza della Corte Costituzionale italiana n. 278/2013, con decreto 08.05.2015 autorizza la ricorrente ad accedere alle informazioni relative all’identità della propria madre biologica, nonché ad ogni notizia sanitaria relativa alla stessa. La corposa sentenza argomenta la propria decisione partendo dall’assunto che, in seguito alle suddette pronunce non può più revocarsi in dubbio che i due diritti, quello alla conoscenza del figlio e quello all’oblio della madre di nascita, sono due diritti personalissimi di pari rango costituzionale tra i quali va tentato un bilanciamento mediante l’interpello della madre biologica a fronte della richiesta del figlio, senza alcun automatismo e nel pieno rispetto della riservatezza.

Anita viene così a sapere che la donna che l’ha partorita nel lontano 1943 optando per il proprio anonimato, aveva dato alla luce due neonate di sesso femminile (l’amica d’infanzia con la quale condivideva la festa di compleanno...). Apprende anche che la donna è deceduta da molto tempo, all’età di 37 anni. Questo evento non viene considerato dal Tribunale un impedimento all’esercizio del diritto della signora Godelli ad apprendere l’identità poiché il diritto all’oblio, così come il diritto alla riservatezza, si sono estinti con la morte della loro titolare in quanto diritti personalissimi ed intrasmissibili.

La pronuncia della Corte Costituzionale n. 278/2013 è stata accolta dalle associazioni di figli adottivi italiani alla ricerca delle proprie origini come una grande vittoria che ha aperto la speranza di un ricongiungimento con le madri di nascita. Allo stesso tempo, diverse associazioni di famiglie adottive hanno espresso parere opposto, vedendo nel giudizio della Corte una sorta di “delegittimazione” della famiglia adottiva ed una eccessiva valorizzazione dei legami di sangue, anche laddove la madre di nascita abbia abdicato a svolgere le proprie funzioni genitoriali fin

dall'inizio, senza dunque la creazione di alcun tipo di legame affettivo con il proprio nato, meritevole di essere salvaguardato.

Particolarmente critica al riguardo è Anfaa, Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie, sia con riferimento al profilo del rischio che una modifica dell'attuale normativa sul segreto del parto può determinare, disincentivando le donne a optare per tale decisione a scapito della salute propria e del nascituro, sia sotto il profilo della messa in discussione della rilevanza della dimensione sociale ed affettiva del legame di filiazione adottiva. Parimenti critica la posizione di alcuni Enti Autorizzati alle adozioni internazionali, ed in particolare Ai.Bi., Amici dei Bambini.

Il tema risulta particolarmente delicato proprio per la rilevanza dei diritti coinvolti che richiedono un difficile temperamento.

Adele racconta: “lei è rimasta sepolta nel mio cuore. Qui, dentro di me. Avevo soltanto 16 anni, mio padre mi obbligò a lasciarla in ospedale. Ho altri quattro figli e, ad ogni parto il loro pianto mi ha ricordato il suo pianto, la sua voce di bambina appena nata e subito perduta. Ma oggi non posso incontrarla, capitemi, non posso. Mio marito e i miei ragazzi non fanno nulla, nessuno sa nulla, forse il mio silenzio è stato un errore, ma questa notizia potrebbe sconvolgerli, distruggere la mia famiglia. Non cercatemi più: quella nascita è il mio segreto e tale deve restare”. Adele trentacinque anni fa circa ha partorito in anonimato e lasciato la figlia in adozione: in seguito alla recente pronuncia della Consulta la donna, interpellata da un'assistente sociale, su incarico del Tribunale dei minorenni di Roma, conferma, a distanza di tanto tempo, la propria scelta di restare segreta e non accetta di incontrare la figlia da lei partorita in anonimato.<sup>16</sup>

Proprio sulla scorta di tali nuovi orientamenti giurisprudenziali, è attualmente all'esame del Parlamento il disegno di legge 1978/2015, firmataria On. Bossa e altri, che introduce un'eccezione al divieto assoluto per i figli non riconosciuti di accesso alle proprie informazioni biologiche, prevedendo che i genitori di nascita vengano informati della richiesta del figlio al fine di verificare la perdurante volontà di anonimato, così sanando la incostituzionalità parziale dell'art. 28 comma 7 Legge 184/1983. Il progetto di legge tuttavia ha passato il vaglio della Camera che l'ha approvato il 18.06.2015, ma non è ancora stato discusso al Senato.

---

<sup>16</sup> Maria Novella De Luca, La Repubblica, 13.06.2015. L'articolo riporta la considerazione della Presidente del Tribunale dei minorenni di Roma, Melita Cavallo, secondo cui il caso di Adele sarebbe minoritario in quanto “su quindici istanze di figli che hanno chiesto alle madri di rimuovere l'anonimato, tredici donne hanno accettato e due hanno detto di no”.

Nelle more, i vari Tribunali per i minorenni adottano decisioni difformi; se Anita Godelli ha potuto sapere della propria madre di nascita, non così Monica Rossi, dal cui racconto autobiografico, riportato in apertura del presente contributo, si apprende del rigetto della nuova istanza dalla stessa presentata dopo la pronuncia della Corte Costituzionale del 2013, motivato dall'impossibilità di fatto per il Tribunale di acquisire un'eventuale nuova volontà della madre di nascita a causa del decesso della stessa. Altri Tribunali, pur prendendo atto della necessità di un equo contemperamento dei diritti in gioco, come indicato dalla Corte Costituzionale, tuttavia hanno ritenuto indispensabile un previo intervento legislativo atto a superare la dichiarata incostituzionalità della norma, con ciò rigettando a causa dell'attuale "vuoto legislativo" le relative istanze.<sup>17</sup>

#### **4. Identità e conoscenza delle origini**

Le pronunce sopra richiamate affermano il riconoscimento del diritto dei figli adottivi ad accedere alle proprie origini biologiche ed al proprio vissuto come espressione del diritto all'identità personale, come tale insito nel diritto alla vita privata di cui all'art. 8 CEDU, diritto inviolabile dell'uomo di rango costituzionale ex art. 2 Cost.

Le istanze dei figli adottivi nascono dall'esigenza di conoscere se stessi attraverso la ricostruzione della propria storia biografica, il cui *incipit* è costituito, per ciascuno di noi, dalla nascita. Per identità personale deve intendersi "*ciò che rende una persona ciò che essa è*",<sup>18</sup> e tra i vari fattori che definiscono ogni individuo per quello che è rientra anche la propria verità genetica. In questo ambito specifico dunque il diritto all'identità personale si configura come il diritto a sapere chi si è dal punto di vista biologico. Questo desiderio di conoscenza è considerato funzionale ad una corretta ed equilibrata formazione della propria identità personale. Diverso, a mio modo di vedere, il piano dell'identità familiare, da taluni considerato anch'esso riconducibile alla ricerca delle origini da parte dei figli adottivi, poiché per famiglia non può che intendersi quella costruita sui legami affettivi e tale assunto mi pare che emerga con grande chiarezza anche dalle attualissime istanze che rivendicano l'affermazione di un concetto di famiglia diverso da quello tradizionale in relazione ai rapporti tra persone dello stesso sesso o, per restare in tema di adozione, ai rapporti con

---

<sup>17</sup> Cfr. Tribunale per i minorenni di Bologna, decreto del 17.12.2014 rel. Tarozzi, nonché Corte d'appello di Milano Sez. persone minori e famiglia, decreto del 10.03.2015. Diversamente da Tribunale per i minorenni di Firenze ordinanza del 07.05.2014, che accoglie il ricorso e delega al giudice relatore le necessarie ricerche, con le dovute cautele, così come Corte d'appello di Catania Sezione persone minori e famiglia decreto del 12.11.2014.

<sup>18</sup> G. Pino, *Identità personale*, Giuffrè, 2010, estratto dal volume Trattato di Biodiritto diretto da Stefano Rodotà e Paolo Zatti, Ambito e Fonti del Biodiritto a cura di Stefano Rodotà e Mariachiara Tallacchini, pag. 297.

il figlio, biologico o adottivo, del partner (c.d. *stepchild adoption*),<sup>19</sup> alla nozione di famiglia ricostituita e di famiglia ricomposta.

Come può considerarsi famiglia nel senso espresso dalla nostra Costituzione, quale formazione sociale ove si svolge la personalità dell'individuo ai sensi dell'art. 2, un mero rapporto di sangue? Può il solo legame biologico costituire automaticamente legami familiari tra consanguinei? Deve ritenersi, per analogia, che nell'ambito della procreazione medicalmente assistita, in caso di fecondazione eterologa sorgano rapporti familiari tra il nato ed il donatore? In effetti, la sentenza della Corte Costituzionale n. 278/2013, laddove introduce le differenti nozioni di genitorialità giuridica e genitorialità naturale, sembrerebbe aprire a questa visione.

Rispetto al tema della definizione dell'identità personale piuttosto che familiare alla cui costruzione è funzionale la ricerca delle origini, è interessante la testimonianza di Alison Larkin, attrice inglese di adozione che vive attualmente in America, dove è nata. Alison racconta del suo incontro con i genitori di nascita con i quali ha mantenuto nel tempo dei rapporti. Alla domanda se si senta contesa tra due famiglie, quella adottiva, inglese, e quella di nascita, americana, risponde: “la mia famiglia è la famiglia con cui ho condiviso la mia vita e la mia storia, la mia famiglia di nascita sono le persone da cui provengo. (...) Non ho cercato i miei genitori di nascita per fare uno scambio. L'ho fatto per scoprire da dove provengo, per sapere perché sono quello che sono. Mentre resto in contatto con la mia famiglia di nascita, non penso a loro come alla mia <famiglia>. Penso a loro come ai miei parenti naturali, con cui ho molti e vari contatti (...) ma con i quali non mi sento obbligata a tenere una stretta relazione se ciò per me può risultare dannoso o spiacevole.”<sup>20</sup>

La psicologia ha evidenziato come spesso sia l'adolescenza il momento di passaggio e di ricostruzione di sé nel quale sorge urgente la domanda “chi sono io?” Per chi è stato adottato la difficoltà di questo percorso di conoscenza è insita nella necessità di integrare nella propria identità una “doppia genealogia”, quella biologica e quella adottiva.<sup>21</sup> Spesso in questa fase evolutiva i figli adottivi manifestano il desiderio di iniziare la ricerca a ritroso, talora anche geografica mediante il viaggio verso il paese di origine in caso di adozione internazionale. Nel caso specifico dell'adozione internazionale entrano poi in campo anche altri aspetti rilevanti connessi all'identità, quali l'appartenenza etnica e culturale.

Ai fini che qui interessano ci si domanda dunque: cosa ci rende ciò che siamo? Quale il peso della biologia e quello della biografia?<sup>22</sup>, espressione questa di Stefano Rodotà, che definisce la tendenza attuale verso un sempre maggiore accesso alle informazioni genetiche come una sorta di “rivincita della fisicità” sui vincoli affettivi, che può determinare una svalutazione dei “legami nei quali si incarnano la comunanza di vita e l'incessante, fecondo rinnovarsi delle ragioni dello stare insieme”,

---

<sup>19</sup> Cfr. in questo senso l'iter del ddl Cirinnà bis.

<sup>20</sup> A.G. Miliotti, *Ci vuole un paese. Adozione e ricerca delle origini*. Le Comete Franco Angeli, Roma 2011, pag. 103.

<sup>21</sup> P. Gambini, *Psicologia della famiglia. La prospettiva sistemico relazionale*, Franco Angeli, Roma 2007, p. 301.

<sup>22</sup> S. Rodotà, *Dal soggetto alla persona*, Editoriale scientifica, Napoli 2007, p.53.

mettendo in guardia dai rischi di una assolutizzazione dei legami biologici che “può determinare un drammatico impoverimento: il ritrovarsi non in relazione con gli altri, ma soli con la propria storia genetica” chiedendosi infine se la verità biologica ad ogni costo sia davvero una conquista.<sup>23</sup>

Quale conoscenza, quali informazioni è necessario che i figli adottivi acquisiscano per una corretta formazione della propria identità personale? Quale verità? La domanda supera i confini della conoscenza biologica. Gli stessi genitori adottivi che siano stati messi al corrente, dal Tribunale o dagli Enti Autorizzati, di informazioni che svelano realtà drammatiche sul passato dei propri figli, si domandano quale sia la verità narrabile. Se è certamente vero che la storia appartiene a chi l’ha vissuta e che non si deve incorrere nella falsificazione di ciò che è stato per renderne la conoscenza meno dolorosa<sup>24</sup> è altrettanto vero che l’interrogativo rimane aperto di fronte alla storia di un neonato rinvenuto tra i sacchi dell’immondizia o ai margini di una strada africana di terra battuta o frutto di abusi sessuali. E’ davvero funzionale ad un equilibrato sviluppo della personalità e del senso del sé una verità ad ogni costo?

Luzzato chiarisce come, dal punto di vista psicologico, la conoscenza di dati oggettivi non abbia valore terapeutico. Ciò di cui il figlio adottivo ha bisogno è trovare “il senso della continuità interna e una coesione di se stesso.”<sup>25</sup>

Giova peraltro rilevare come il dettato normativo (art. 28 commi 3 e 4 Legge 184/1983 e art. 93,<sup>26</sup> comma 3, D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali) nonché la giurisprudenza, diano chiara prevalenza al diritto costituzionale alla salute rispetto al diritto alla privacy ed all’anonimato, consentendo l’accesso all’identità dei genitori di nascita per acquisire dati sanitari e genetici in presenza di gravi ragioni di carattere sanitario.<sup>27</sup> Proprio alla luce della indiscutibile prevalenza del diritto costituzionale alla salute rispetto agli altri diritti in gioco, viene da più parti caldeggiata l’applicazione su tutto il territorio nazionale di buone prassi volte ad acquisire dalla donna che partorisce in anonimato ogni dato possibile, ad eccezione di quelli che la renderebbero identificabile, come nazionalità, età, anamnesi personale e familiare, ed anche le

---

<sup>23</sup> S. Rodotà, *Tra diritto e società. Informazioni genetiche e tecniche di tutela*, in Rivista critica di diritto privato, 2000, p. 587.

<sup>24</sup> L. Luzzato, *Il viaggio con Giano: il doppio di sé e la ricerca delle origini*, in *Minorigiustizia*, n. 4, 2014, p. 219.

<sup>25</sup> L. Luzzato, *Tebe e Corinto: adozione e conoscenza delle origini*, in *Minorigiustizia*, n. 2, 2011 p. 84.

<sup>26</sup> D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, art. 93, comma 3: “Durante il periodo di cui al comma 2 [e cioè lungo l’arco dei cento anni durante i quali permane il segreto] la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest’ultima sia identificabile”.

<sup>27</sup> cfr. Corte Appello Palermo, 11.12.1992, in *Dir. Famiglia*, 1993, p. 587 e Tribunale minorenni Perugia, 04.12.2001 in *in Rass. Giuridica Umbra* 2002, p. 417.

ragioni connesse alla scelta di non riconoscere il nato.<sup>28</sup> L'acquisizione di questi dati e la loro conoscenza da parte del figlio e dei genitori adottivi non comporterebbe alcuna violazione del segreto e del "patto" che la donna ha sottoscritto con lo Stato al momento del parto, ponendosi in linea con il diritto del figlio a conoscere parti significative della propria storia, non solo per ragioni sanitarie, ma soprattutto identitarie, nonché con il dovere dei genitori adottivi di informarlo sul suo *status*. C'è da dire però che anche quando queste informazioni sono acquisite, non sempre vengono fornite ai genitori adottivi e che manca una specifica disciplina circa le modalità di conservazione e di comunicazione delle stesse da potersi applicare in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale.

Si auspica un intervento in tal senso che peraltro darebbe attuazione a quanto dispone per l'adozione internazionale la Convenzione dell'Aja firmata il 29.05.1993 all'art. 16 comma 1 lett. a e all'art. 30, circa l'obbligo per lo stato di provenienza del bambino, di redigere una relazione contenente informazioni circa identità del minore, sua adottabilità, ambiente sociale, evoluzione personale e familiare, anamnesi sanitaria personale e familiare, nonché l'indicazione di particolari necessità personali e familiari, prevedendo altresì l'obbligo per le autorità competenti di conservare con cura le informazioni sull'origine del minore, inclusa l'identità dei genitori di nascita e i precedenti sanitari del minore e della famiglia di origine.

Il diritto alla conoscenza di tali parti della propria vita spetta nella medesima misura anche ai figli provenienti da adozioni nazionali, quindi gli stessi principi dovrebbero trovare applicazione per tutti i casi di adozione sul territorio italiano, ed anche, con le dovute cautele relative all'identità della madre di nascita, per il caso di parto anonimo. Ciò consentirebbe anche ai genitori adottivi di poter accompagnare in maniera più consapevole ed efficace i propri figli nella loro ricerca senza lasciarli soli davanti ad un segreto e ad un vuoto che, come ogni cosa ignota, suscita paura, scongiurando forse l'insorgere di un "conflitto di lealtà" che spesso i figli adottivi vivono nei confronti dei propri genitori allorché decidono di intraprendere la ricerca, tanto che taluni attendono che questi vengano a mancare prima di iniziarla, con ciò condannandosi ad un viaggio in solitudine con destinazione ignota.

## **5. A quali domande i figli adottivi cercano di trovare risposta?**

---

<sup>28</sup> cfr. protocollo d'intesa del 27.11.2012 tra Provincia di Roma, Tribunale per i Minorenni, Procura della Repubblica presso detto Tribunale e distretti socio-sanitari delle Aziende Sanitarie ([www.tutelanascita.provincia.roma.it](http://www.tutelanascita.provincia.roma.it)). In questo senso P.G. Gosso, *L'adottato alla ricerca delle proprie origini. Spunti di riflessione*, in *Famiglia e Diritto*, 2, 2011, pp. 210-211.

“C’è un’assenza, un vuoto, un punto di domanda all’origine delle nostre vite. Una parte fondamentale della nostra storia è scomparsa, con violenza, come se una bomba avesse squarciato l’utero. Il bambino viene scaraventato in un mondo sconosciuto che è conoscibile solo attraverso una storia; questo vale per tutti, è la narrazione delle nostre vite. Ma l’adozione ti precipita dentro la storia dopo che è già cominciata. E’ come leggere un libro a cui mancano le prime pagine. E’ come arrivare quando il sipario si è già alzato.”<sup>29</sup>.

Dall’esperienza dei giudici onorari incaricati presso i diversi Tribunale per i minorenni di occuparsi delle istanze di accesso presentate dai figli adottivi ex art. 28 Legge 184/1983, nonché dalle ricerche svolte in relazione ai relativi procedimenti, emerge che le ragioni prevalenti sono attinenti al desiderio di conoscere la propria storia precedente l’adozione, ed in particolare di conoscere le ragioni dell’abbandono,<sup>30</sup> solo in via residuale, di conoscere il nome dei genitori di nascita (soprattutto della madre).

Melita Cavallo, Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma, nel corso di un’audizione innanzi alla Commissione Giustizia della Camera,<sup>31</sup> racconta del caso di un uomo sui 50 anni che si reca in Tribunale per avere informazioni sulla propria nascita. La Presidente Cavallo gli mostra il suo certificato integrale di nascita e racconta l’emozione di questa persona nel sapere di essere nato del peso di 4,5 chili e nel trovare, e condividere con la propria moglie, presente al colloquio, un filo conduttore tra la sua nascita e quella dei propri figli, nati anche loro grassottelli come lui.

Racconta ancora la Presidente Cavallo che, sulla base della sua esperienza, quando nel corso del colloquio in Tribunale rappresenta alle persone la possibilità di conoscere il nome dei genitori di nascita, nella maggior parte dei casi non si presentano più, interrompono a quel punto la loro ricerca. Conclude la Presidente Cavallo: “Alla luce della mia esperienza, talvolta bastano poche notizie, poveri dati anamnestici per dare a queste persone un filo che le riannoda al loro passato. I dati identificativi, quindi, sono l’ultima delle richieste di queste persone da me ascoltate, centinaia di

---

<sup>29</sup> J. Winterson, *Perché essere felice quando puoi essere normale*, Mondadori, Milano 2012.

<sup>30</sup> Queste considerazioni sono tratte dall’articolo del Dott. Giuseppe Spadaro, Presidente del Tribunale per i minorenni dell’Emilia Romagna nel quale vengono anticipate alcune riflessioni concernenti un’indagine svolta presso il Tribunale per i minorenni di Bologna, su proposta dell’Istituto degli Innocenti di Firenze e che si inserisce nel contesto di un’indagine condotta su tutto il territorio nazionale al fine di acquisire informazioni circa le diverse procedure in uso presso i vari Tribunali per i minorenni in relazione alle domande di accesso alle informazioni sulle proprie origini e circa i profili quantitativi e qualitativi dei procedimenti aperti ai sensi dell’art. 28 L. 184/1983. La ricerca svolta presso il Tribunale per i minorenni di Bologna riguarda gli anni dal 2001 al 2013. G. Spadaro, *Le richieste degli adottati di accesso alle informazioni sulle proprie origini nel Tribunale per i minorenni di Bologna*, in *Minorigiustizia*, 2014, n. 4, pp. 256-262. Vedi anche A. Dell’Antonio, *La ricerca delle origini e la risposta dei tribunali per i minorenni: aspetti psicologici*, in *Minorigiustizia*, 2011, n. 2, pp.113-120.

<sup>31</sup> Camera XVII Legislatura, Seduta n. 2 del 3 giugno 2014, II Commissione, indagine conoscitiva in merito all’esame delle proposte di legge c. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro E C. 1989 Rossomando, recanti disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità, Audizione di Melita Cavallo, Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma, di Luciano Trovato, Presidente del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, di rappresentanti dell’Organismo unitario dell’avvocatura (OUA) e di rappresentanti dell’Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie (ANFAA), [www.camera.it](http://www.camera.it).

persone.”<sup>32</sup>

Leonardo Luzzato riporta come dalla sua esperienza con i figli adottivi alla ricerca delle origini abbia riscontrato due diversi stati d'animo, uno “ansioso” ed uno “curioso”. Nel primo caso emerge un “senso di mancanza”, predomina un sentimento di angoscia e di necessità di “colmare un vuoto” che qualifica la ricerca come un vero e proprio “bisogno”. Nel secondo caso emerge invece una tendenza verso la “complessità e l'integrazione” in un'ottica di “desiderio”, di completamento della propria storia personale e della propria identità.<sup>33</sup>

Dopo il toccante racconto di alcune testimonianze raccolte nella propria attività di giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Milano rispetto alle procedure ex art. 28 Legge 184/1983, Augusto Bonato trae la considerazione che le istanze sottendono il “desiderio trepidante e la speranza di ri-trovare le parti ignorate, dimenticate e nascoste della propria vita per poterle integrare”<sup>34</sup>. Alcuni stralci di verbali d'udienza che riportano le espressioni usate dagli istanti sono significativi in questo senso. Dopo aver vissuto in prima persona l'esperienza della gravidanza e del parto una figlia adottiva così spiega al giudice le ragioni profonde della sua ricerca: “Io avrei desiderato conoscere la sua storia e capire che cosa le abbia fatto decidere di non riconoscermi dopo avermi partorito”. Così si esprime un registra di teatro, figlio adottivo, spesso alle prese per il proprio lavoro con storie di drammi e disperazioni: “Sentivo il bisogno di conoscermi meglio per potermi orientare nel mondo e per orientare con più equilibrio la mia esistenza”.<sup>35</sup>

Veronica, giovane donna di 22 anni, racconta come l'aver esplicitato ai genitori adottivi il proprio desiderio di conoscere la persona che l'aveva generata, abbia scatenato una guerra di silenzi e chiusure da cui sono scaturite dolorose distanze ed incomprensioni reciproche, superate parzialmente solo dopo alcuni anni. Veronica a distanza di tempo dichiara: “sento ancora dentro di me il bisogno di guardare il viso della persona che mi ha messo al mondo per sentirmi dire da lei perché non mi ha tenuta con sé”.<sup>36</sup>

Laura Pensini, psicologa clinica dell'età evolutiva, figlia adottiva di origini coreane, adottata a meno di un anno di vita, partendo dal significato dei termini adozione, adottare, adottato, svolge questa riflessione: “in questa lingua, che è anche la mia, la mia di adottata, la mia che ho adottato, in questa lingua il significato più antico, il vero significato, insomma l'etimologia, vuol dire

---

<sup>32</sup> Camera XVII Legislatura, Seduta n. 2 del 3 giugno 2014, II Commissione, *Ibid.*

<sup>33</sup> L. Luzzato, *In viaggio con Giano. Il doppio di sé e la ricerca delle origini*, *Minorigiustizia*, 4, 2014, p. 219.

<sup>34</sup> A. Bonato, *Mia madre non è la madre. La ricerca dell'identità delle persone adottate*, op. cit., p. 169.

<sup>35</sup> A. Bonato, *ivi*, pag. 159.

<sup>36</sup> E. De Rienzo, C. Saccoccio, F. Tonizzo, G. Viarengo, *Storie di figli adottivi. L'adozione vista dai protagonisti*. Utet, Torino 1999, p. 147.



scegliere per o forse scegliere per sé. Scegliere per chi? Chi mi ha scelta lo ha fatto per me o per sé? E chi non mi ha scelta perché lo ha fatto?”<sup>37</sup>

La ricerca delle origini appare dunque non tanto una ricerca di dati o di fatti bensì di perché, di significati. Una ricerca, un voler sapere che ha a che vedere con l'imperativo “Conosci te stesso” che sovrasta il Tempio di Apollo a Delfi, al quale Edipo cerca di dare risposta attraverso la domanda sulle proprie origini posta all'oracolo: “Si sprigionino tutti i mali del mondo, ma io voglio conoscere la mia origine, per umile che sia”.<sup>38</sup> Edipo conosce, dolorosamente, se stesso ed il proprio destino attraverso la conoscenza della sua nascita, dell'inizio ignorato. Il mito di Edipo si presta dunque ad essere letto anche come la storia di un'adozione, un'adozione fallita a causa delle conseguenze derivanti dal segreto sulle origini del figlio.<sup>39</sup>

Il bisogno, talora urgente ed imprescindibile, al quale cercano di dare risposta i figli adottivi che si rivolgono ai tribunali per accedere ai propri fascicoli, emerge per lo più in momenti della vita particolari, di passaggio, in concomitanza con eventi scatenanti, quali la nascita di un figlio, eventi luttuosi, il matrimonio, passaggi che implicano mutamenti dell'identità personale e del senso di appartenenza. Si tratta dunque di una “ricerca di significato” più che di dati ed informazioni, una ricerca di senso, nella quale la conoscenza del passato è funzionale rispetto al momento presente, quello in cui la domanda sulla propria identità diventa imprescindibile.

Luzzato<sup>40</sup> suggerisce di porsi “dal punto di vista del presente”, luogo dal quale il figlio adottivo può muoversi verso il passato per poi farvi ritorno, in un movimento che richiama alla mente il ritorno alla base sicura del bambino che, durante una delle fasi di formazione del legame di attaccamento, inizia l'esplorazione dell'ambiente circostante. Il piccolo uomo ad un certo momento del proprio processo evolutivo, attorno ai diciotto mesi di vita, inizia il processo di separazione dalla figura materna (non necessariamente biologica): l'esperienza della sicurezza vissuta nella primissima infanzia ed interiorizzata gli consente di allontanarsi dalla madre, di vivere l'esperienza della solitudine non più come un lutto. L'alternanza tra vicinanza alla madre e lontananza dalla stessa, questo movimento di avanti e indietro, diviene possibile nella misura in cui il bambino ha interiorizzato la sicurezza della presenza, e sa che può allontanarsi dalla propria base sicura per conoscere il mondo poiché l'attaccamento inizia ad essere rivolto ad una figura interna.<sup>41</sup> Metaforicamente, questo movimento originario dalla madre al mondo esterno si riproduce nel percorso di ricerca delle proprie origini del figlio adottivo come movimento dal presente, costituito dalla famiglia adottiva, il qui e ora, al passato, le origini sconosciute o parzialmente conosciute. Questo processo diventa nutriente ed acquisisce significato forse nella misura in cui il figlio, nel

---

<sup>37</sup> L. Pensini, *Nati sotto una buona stella*, Edizioni Prisma Luce, 2015.

<sup>38</sup> Sofocle, *Edipo Re*.

<sup>39</sup> F. Avon, *Adozione e ricerca delle origini*, La pratica analitica, Figure attuali della genitorialità, a cura del Centro Italiano di Psicologia Analitica, Istituto di Milano 2013.

<sup>40</sup> L. Luzzato, *In viaggio con Giano. Il Doppio Sé e la ricerca delle origini*, op. cit., pp. 209-221.

<sup>41</sup> P. Bastianoni, L. Fruggeri, *Processi di sviluppo e relazioni familiari*, Unicopli, Milano 2005.

momento di passaggio esistenziale dal quale scaturisce la necessità della ricerca del proprio passato, sa che la propria famiglia adottiva c'è, lo accompagnerà fino a dove necessario e ci sarà al suo ritorno. Questo movimento dal passato al presente, che dà un senso ed una direzione, trova spazio e accompagnamento affettivo e psicologico da parte dei genitori adottivi: il figlio è stato accolto con tutto ciò che porta con sé, con la sua storia, unica ed irripetibile, della quale egli è il solo "proprietario", nonché il protagonista.

Tebe e Corinto, la città di nascita e quella nella quale farà ritorno Edipo, e la sua città di adozione, possono bene rappresentare il passato e il presente, la famiglia originaria e quella adottiva. La ricerca delle origini può dunque considerarsi come la ricerca di una sintesi tra due momenti della propria esistenza, il passato ed il presente, nella prospettiva di individuare il proprio destino futuro.<sup>42</sup>

Marco Chistolini sottolinea la differenza tra il bisogno che ha il bambino adottato di sapere e quello di capire<sup>43</sup>: pur nella consapevolezza dell'importanza che riveste per un figlio adottivo il "sapere" nella costruzione di una "personalità coesa e integrata", che presuppone la conoscenza della propria storia e la possibilità di attuare una riflessione introspettiva su di sé, ciò che serve non è tanto la conoscenza di informazioni e dati, bensì una spiegazione accettabile, una risposta alla dolorosa domanda "perché sono stato abbandonato?". Si conferma dunque che quella dei figli adottivi è una ricerca di significato, di un filo logico che colleghi parti di sé per costruire la trama della propria storia.

Il racconto di sé, della propria storia individuale e familiare, deve necessariamente includere, integrare, anche la parte ignota, i primi capitoli del libro di cui non c'è esperienza o comunque non c'è memoria. E' l'espressione di un bisogno di completamento di sé e di comprensione della propria vicenda umana nella quale devono trovare spazio anche le origini. Chistolini preferisce il concetto di "verità sostanziale" a quello di verità narrabile, a significare che ciò che i figli adottivi cercano, e ciò a cui occorre cercare di dare risposta, è una domanda di senso e di sostanza, rispetto alla quale le singole informazioni si presentano come le tessere di un puzzle che richiede un'intelaiatura e una strategia compositiva per fare affiorare il disegno. Eventi e dati anagrafici perdono di interesse nella misura in cui l'adottato ha compreso il perché del proprio abbandono, attraverso un percorso interiore di ri-costruzione della propria storia e di sé, rispetto al quale certamente hanno un ruolo ed una responsabilità fondamentale i genitori adottivi.

---

<sup>42</sup> L. Luzzato, *Tebe e Corinto: adozione e conoscenza delle origini*, cit.

<sup>43</sup> M. Chistolini, *Le informazioni nell'adozione: quale significato nella crescita del bambino*, in *Minorigiustizia*, 3, Franco Angeli, Milano 2003, pp. 15-26.

## 6. La famiglia adottiva come spazio di cura e di possibile rielaborazione del lutto dell'abbandono

La consapevolezza dell'importanza nella costruzione di sé di una dimensione inclusiva della propria storia pregressa, ha portato oggi al consolidarsi di una diversa visione dell'adozione, non più una *nuova nascita*, bensì una *seconda nascita*, in una logica di continuità piuttosto che di discontinuità. Affinché l'adozione possa svolgere appieno la propria funzione riparativa rispetto al lutto dell'abbandono, è necessario che la storia del bambino entri a far parte della storia familiare: ciò presuppone che i genitori adottivi superino, a loro volta, la paura di essere "abbandonati" dal proprio figlio nel momento in cui emergeranno domande e richieste rispetto ai genitori di nascita ed al suo passato. Il difficile cammino che i genitori adottivi devono, a loro volta, percorrere è nel senso di non vivere tali istanze dei figli come una minaccia ed una messa in discussione dei legami affettivi e di appartenenza costruiti.

Chistolini<sup>44</sup> sottolinea l'importanza del ruolo dei genitori adottivi nel percorso di costruzione e di conoscenza di sé dei figli; i genitori sono chiamati ad assumere un atteggiamento attivo nell'accompagnamento dei figli in questo percorso, lungo e forse mai concluso, di elaborazione, devono saper accogliere adeguatamente, nelle varie fasi evolutive della crescita, domande, dubbi, paure, fornendo loro un contesto relazionale empatico e sicuro, aperto e flessibile. Compito dei genitori è quello di raccontare al figlio la sua storia in maniera "realistica" ma allo stesso tempo "protettiva", senza cadere nell'idealizzazione dei genitori di nascita, che non veicolerebbe una spiegazione comprensibile del perché dell'abbandono (se erano "bravi" perché mi hanno abbandonato?), e senza semplificare le ragioni dell'abbandono stesso riconducendolo a motivazioni di carattere oggettivo, come ad esempio povertà o malattie, con il rischio di una "vittimizzazione" dei genitori di origine (perché non sono stati aiutati a tenermi con sé?). È importante invece trasmettere al figlio un'immagine il più possibile reale del genitore di nascita, che non favorisca processi di idealizzazione ma che allo stesso tempo non veicoli giudizi svalutanti e negativi, tenendo conto del fatto "che il bambino sviluppa un'immagine di sé non disgiunta dalla percezione che ha dei genitori biologici."<sup>45</sup> Occorre, in sostanza, dare, prima e più che delle informazioni, un contenitore, offrire una chiave di lettura del racconto ed una rilettura condivisa del passato che attribuisca significato anche al presente e che offra una trama nella quale il perché dell'abbandono possa trovare una risposta, essenziale per la costruzione di un'immagine positiva di sé.

Piera Serra<sup>46</sup> evidenzia l'importanza di valorizzare la propria nascita e la scelta che è stata fatta di procrearci quale presupposto della valorizzazione di sé: "chi dà valore a se stesso necessariamente dà valore alla propria nascita, essendo essa condizione imprescindibile dell'esistenza e non può,

---

<sup>44</sup> M. Chistolini, *Ivi*, p. 24.

<sup>45</sup> S. Lucariello (a cura di), *Portato da una cometa. Il viaggio dell'adozione*, Alfredo Guida Editore, Napoli 2008, p. 424.

<sup>46</sup> P. Serra, *Adozione ed affidamento: il Ruolo della madre e del padre di nascita*, Minorigiustizia, n. 1, Milano 1999, pp. 14-15.

quindi, non dare merito a chi tale nascita ha voluto”. Serra rileva come la sottovalutazione di tale evento, che nell’esperienza adottiva può avvenire come conseguenza del successivo mancato accudimento ed abbandono, comporti una svalorizzazione di sé, sintomo comune a tutte le forme depressive. Riconoscere un valore ed un senso al proprio inizio, al proprio concepimento ed alla propria nascita, implica dunque dare un valore al proprio “esserci” in questo mondo.

A volte il desiderio profondo sotteso alla ricerca della madre di nascita è proprio quello di esprimerle gratitudine, come emerge dalle parole di Carla che, assieme al marito, si reca in Tribunale ma che si vede negare l’accesso alle informazioni richieste per via del parto in anonimato, della madre di nascita dice: “se la potessi incontrare le vorrei solo dire grazie per avermi dato la possibilità di una vita buona e normale. Peccato! Mi manca solo questo anello per unire i pezzi della mia vita”.<sup>47</sup> Comprendere il valore della propria nascita dà un senso alla propria esistenza.

Pietro formula questo pensiero sulle scelte della sua madre di nascita: “quello che penso spesso è che avrebbe potuto abortire e non l’ha fatto. Ha preferito mettermi al mondo, darmi la vita e di questo gliene sono grato. Sarà stata per lei una scelta difficile ma ha permesso che altri diventassero i miei genitori. Per me questo è un atto d’amore, non un atto di abbandono.”<sup>48</sup>

Paolo Gambini mette in evidenza, a sua volta, come vi sia una forte connessione tra il buon esito di questo processo di costruzione della propria identità da parte del figlio e il tipo di relazione che potrà sperimentare con i propri genitori adottivi: “egli potrà procedere in modo costruttivo verso la definizione di sé solo se avvertirà i suoi nuovi genitori disponibili ad avvicinarsi o ad allontanarsi in base alle sue vicendevoli esigenze di sostegno e di autonomia”<sup>49</sup>, assecondando il processo di costruzione della sua identità ed appartenenza da un lato e di differenziazione ed alterità dall’altro.

Per consentire al figlio di scrivere la propria biografia è necessario dunque che i genitori adottivi accolgano con lui la sua storia, nota e ignota, e che custodiscano per lui le informazioni loro affidate per “restituirgli” parti della sua vita nel momento opportuno. La ricerca delle origini, in questo senso, non è una delegittimazione della famiglia adottiva, ma l’espressione di un “bisogno autobiografico”<sup>50</sup> finalizzato a completare la narrazione della propria vita.

Per favorire un atteggiamento “curioso” piuttosto che “ansioso” del figlio rispetto alle proprie origini, la famiglia adottiva è chiamata a costruire un “romanzo familiare” che coinvolga nella storia tutti i soggetti e tutti gli eventi, incluso il lutto dell’abbandono e il lutto dei genitori adottivi per la mancata genitorialità biologica, in un racconto che è “il cardine della legittimazione genitoriale e dell’identità affettiva.”<sup>51</sup>

---

<sup>47</sup> C. Artoni Schlesinger, E. Ceccarelli, P. Gatti (a cura di), *Bambini a rischio ingiustizia*, *idem*, pp. 162-163.

<sup>48</sup> E. De Rienzo, C. Saccoccio, F. Tonizzo, G. Viarengo, *Storie di figli adottivi*. *Ibid*, pag. 107.

<sup>49</sup> Gambini P., *Psicologia della famiglia. La prospettiva sistemico relazionale*, Roma 2007, p. 300

<sup>50</sup> F. Avon, *op. cit.*, p. 124.

<sup>51</sup> P. Gambini, *ibid*.

Una delle aree d'indagine per la valutazione dell'idoneità all'adozione degli aspiranti genitori è costituita proprio dall'elaborazione del lutto per la mancata procreazione. Si tratta di un passaggio indispensabile affinché i genitori siano in grado di rispondere in maniera adeguata ai bisogni affettivi ed emotivi del bambino, e non ricorrano all'adozione come ad una cura alla loro infertilità. Gli operatori verificano se la coppia genitoriale ha superato questo lutto elaborando, sul piano simbolico, la mancanza di un figlio procreato e condividendo un diverso e consapevole progetto di genitorialità all'interno del quale possa trovare spazio il bambino reale, che viene dall'esterno e non dall'interno.

Anche quello della coppia adottiva può definirsi un processo di lutto rispetto al bambino a lungo immaginato e fantasticato che deve saper "lasciare andare" per poter costruire successivamente uno spazio entro cui riprogettare se stessa e la propria dimensione genitoriale al di fuori della generatività biologica, in un progetto condiviso di generatività affettiva all'interno del quale realizzare la propria fecondità simbolica.

Dunque, non solo il figlio deve fare i conti con un vissuto di perdita e di lutto, ma anche i genitori adottivi, sebbene su un piano diverso. Come evidenzia Silvana Lucariello, esiste un comune denominatore che accomuna figlio e genitori adottivi: la dimensione dell'assenza e della perdita. Da un lato c'è il bambino che "è stato privato alla nascita di uno spazio d'accoglimento e riconoscimento, impattando il lutto della mancanza"<sup>52</sup>, dall'altro ci sono i genitori adottivi che hanno dovuto fare i conti con il lutto per la perdita della generatività naturale. Esiste poi un terzo soggetto nella vicenda adottiva, a sua volta portatore di un vissuto di perdita: i genitori di nascita, in particolare la madre di nascita, i cui sentimenti rispetto all'abbandono del figlio generato, più o meno agito, sono destinati per lo più a rimanere nell'oblio, specie nel caso di parto in anonimato.

## **7. Conclusioni**

Nella narrazione familiare, condivisa e co-costruita, veicolo di affettività e contenitore di emozioni, deve trovare spazio la dimensione dell'alterità del figlio e la complessità della sua storia. In questo senso i genitori adottivi sono chiamati a non incorrere nella tentazione di omologarsi alle famiglie c.d. tradizionali, negando la propria specificità, e rischiando di attivare meccanismi di rimozione di un passato spesso oscuro e non condiviso con il figlio. Il rischio è tanto più alto quanto più piccolo è il figlio quando viene accolto dalla famiglia adottiva e non vi sono evidenze somatiche che palesino il legame adottivo, proprio come accade per molti figli in adozione nazionale non riconosciuti alla nascita.

---

<sup>52</sup> S. Lucariello (a cura di), *Portato da una cometa. Il viaggio dell'adozione*, Alfredo Guida Editore, Napoli 2008, p. 45.

Un'importante risorsa per le famiglie adottive in questo senso è costituita dalle numerose associazioni familiari presenti sul territorio nazionale<sup>53</sup> che, anche attraverso gruppi di auto mutuo aiuto, offrono spazi di racconto e di confronto sui delicati temi che il percorso adottivo implica. Come si coglie chiaramente dalle riflessioni svolte, l'adozione non è un atto che si compie con l'ingresso del bambino nella famiglia adottiva, ma è un processo che inizia quando il figlio è solo immaginato e sognato, come accade in ogni famiglia in cui si coltiva il desiderio di genitorialità, che vive del momento straordinario dell'arrivo, della seconda nascita della famiglia, e che prosegue per tutto l'arco della vita, seguendo le tappe evolutive dei figli.

Nella prima infanzia i genitori adottivi possono trovare nelle favole un utile strumento per veicolare ai figli il proprio racconto familiare<sup>54</sup>, poi nel tempo le risposte dovranno farsi più strutturate ed adeguate alle domande. Può inoltre arrivare il momento in cui i figli chiedono espressamente di intraprendere il viaggio, simbolico e/o geografico, verso le proprie origini. Per i genitori poter disporre di uno spazio di ascolto e di confronto con esperienze altrui analoghe facilita e supporta tale complesso percorso.

Come dimostrava il caso riportato in apertura del presente contributo, di fronte al parto in anonimato della madre di nascita e in assenza di un intervento legislativo che sani l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 comma 7 Legge 184/1983 nel senso indicato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 278/2013, la ricerca delle origini è destinata spesso a restare sospesa.

Ciò tuttavia può accadere anche quando viene autorizzato l'accesso alle informazioni. Il più delle volte i figli adottivi non intendono instaurare contatti reali con i parenti di nascita, a conferma del fatto che si tratta per lo più di una ricerca simbolica delle proprie figure genitoriali interne e di sé. Accade però che si spingano oltre, e non è dato sapere a priori quale sarà l'esito finale di tale ricerca. Certamente può succedere che le aspettative vengano drammaticamente deluse dall'incontro con persone talora idealizzate che si rivelano essere molto diverse nella realtà da quelle immaginate.

Può accadere che anche l'incontro, magari a lungo sognato, con la madre di nascita non conduca ad una verità oggettiva, come emerge dalla testimonianza di una madre biologica rintracciata dal figlio, che così ricostruisce il loro incontro: "Mi ha subito chiesto se appena nato l'avevo preso in braccio; io che non avevo voluto neanche vederlo per non mettere in discussione la mia decisione (di darlo in adozione), non ho avuto il coraggio di dirgli la verità. <Se mi hai preso in braccio – lui ha ribattuto – come hai potuto lasciarmi?> Non sapevo cosa dire."<sup>55</sup> Quale verità ha appreso questo giovane uomo dall'incontro con la madre di nascita?

---

<sup>53</sup> Numerose associazioni si sono da alcuni anni riunite nel coordinamento CARE (coordinamento delle associazioni familiari adottive e affidatarie in rete) [www.coordinamentocare.org](http://www.coordinamentocare.org).

<sup>54</sup> A.G. Miliotti, *Le fiabe per...parlare di adozione. Un aiuto per grandi e piccini*, Le Comete Franco Angeli, Milano 2015.

<sup>55</sup> E. De Rienzo, C. Saccoccio, F. Tonizzo, G. Viarengo, *Storie di figli adottivi. L'adozione vista dai protagonisti*, *ivi*, pag. 143.

In ogni caso questa ricerca delle proprie origini biologiche, qualunque ne sia l'esito, se adeguatamente accolta e accompagnata dalla famiglia adottiva può trasformarsi in un percorso resiliente e riparativo capace di favorire una ricostruzione creativa di sé e della propria storia.

“Il neonato abbandonato si trova a combattere contro la possibilità stessa di continuare a procedere nella costruzione del suo progetto vitale, come un germoglio colpito da una brinata primaverile. L'inconscio raccoglie e custodisce questa tragica esperienza lasciandola nel chiaroscuro della consapevolezza, grazie alla quale potrà in futuro ripercorrere il cammino a ritroso e trovare uno spazio di riconciliazione tra presente e passato.”<sup>56</sup>

Rispetto all'infanzia abbandonata, o lasciata, l'adozione costituisce l'unica cura conosciuta e la più efficace ad alleviare l'esperienza traumatica della perdita dei genitori di nascita e dell'abbandono. Non se ne conoscono altre. Certo le esperienze umane sono molteplici, e a segnare il cammino di ognuno, oltre alle diverse storie di abbandono, talora particolarmente drammatiche, ci sono le risorse personali che ciascuno è in grado di mettere in campo.

Non sempre l'adozione si è rivelata la strada giusta, sono noti casi di errori giudiziari, di decisioni assunte senza tutte le dovute cautele, di fallimenti adottivi, ma quando l'adozione funziona, sa rendere tollerabile e comprensibile la sofferenza della perdita.

E' dunque possibile la rielaborazione del lutto dell'abbandono da parte dei figli adottivi? Con le parole di Augusto Bonato rispondo che l'adozione funziona, e quindi può favorire il processo di riparazione della ferita originaria, “quando ha consolato e alleviato sofferenze, medicato ferite, ridato il gusto di vivere e il sentimento finalmente sicuro di essere stato cercato, amato, prediletto, raccolto là dove eri stato lasciato cadere.”<sup>57</sup>

## Bibliografia

Artoni Schlesinger C., Ceccarelli E., Gatti P. (a cura di ), *Bambini a rischio ingiustizia. Pensieri e linguaggi a confronto tra psicoanalisi e diritto in un gruppo*, Quaderni di Psicoterapia Infantile. Nuova serie, Vol 68, Milano, Borla Editore 2013.

Avon F., *Adozione e ricerca delle origini*, La pratica analitica, Figure attuali della genitorialità, a cura del Centro Italiano di Psicologia Analitica, Istituto di Milano 2013.

Bastianoni P. e Fruggeri L., *Processi di sviluppo e relazioni familiari*, Unicopli, Milano 2005.

Bertetti B., “*Adottivi italiani alla ricerca delle origini: voci dal web*”, in *Minorigiustizia*, n. 2, 2013.

Carbone V., *Un passo avanti del diritto del figlio, abbandonato e adottato, di conoscere le sue origini rispetto all'anonimato materno*, in *Famiglia e Diritto*, n. 1, 2014.

---

<sup>56</sup> M. Farri Monaco, M. Peila Castellani P., *Il figlio del desiderio*, Boringhieri, Torino 1994.

<sup>57</sup> A. Bonato, *Mia madre non è la madre. La ricerca dell'identità delle persone adottate* in Artoni Schlesinger C., Ceccarelli E., Gatti P. (a cura di ), *Bambini a rischio ingiustizia*, op. cit., p. 173.

- Chistolini M., *Le informazioni nell'adozione: quale significato nella crescita del bambino*, in *Minorigiustizia*, 3, Franco Angeli, Milano 2003.
- Colacicco R. e Rosnati R., *Figli adottivi alla ricerca delle origini: un'indagine esplorativa presso il Tribunale per i minorenni di Bari*, in *Minorigiustizia*, n. 4, 2014.
- Currò G., *Diritto della madre all'anonimato e diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini: verso nuove forme di contemperamento*, in *Famiglia e Diritto*, Giugno 2013.
- Dell'Antonio A., *La ricerca delle origini e la risposta dei tribunali per i minorenni: aspetti psicologici in Minorigiustizia*, 2011, n. 2.
- De Rienzo E., Saccoccio C., Tonizzo F., Viarengo G., *Storie di figli adottivi. L'adozione vista dai protagonisti*, Utet, Torino 1999.
- Fadiga L., *L'adozione*, Il Mulino, Bologna 2003.
- Farri Monaco M. Peila, Castellani P., *Il figlio del desiderio*, Boringhieri, Torino 1994.
- Gambini P., *Psicologia della famiglia. La prospettiva sistemico relazionale*, Franco Angeli, Roma 2007.
- Gosso P. G., *L'adottato alla ricerca delle proprie origini. Spunti di riflessione*, in *Famiglia e Diritto*, 2, 2011.
- Gosso P.G., *Davvero incostituzionali le norme che tutelano il segreto del parto in anonimato?*, in *Famiglia e Diritto*, 8-9, 2013.
- Lamedica F., *La normativa italiana sull'accesso alle origini: criticità e prospettive*, in *Minorigiustizia*, n. 4, 2014.
- Lucariello S. (a cura di), *Portato da una cometa. Il viaggio dell'adozione*, Alfredo Guida Editore, Napoli 2008.
- Luzzato L., *In viaggio con Giano. Il Doppio Sé e la ricerca delle origini*, in *Minorigiustizia*, 4, 2014.
- Luzzato L., *Tebe e Corinto: adozione e conoscenza delle origini*, in *Minorigiustizia*, n. 2, 2011.
- Miliotti A.G., *Abbiamo adottato un bambino. Consigli e indicazioni per genitori adottivi e non solo*, Le Comete, FrancoAngeli, Milano 2002.
- Miliotti A.G., *Ci vuole un paese. Adozione e ricerca delle origini*. Le Comete Franco Angeli, Roma 2011.
- Miliotti A.G. *Le fiabe per...parlare di adozione. Un aiuto per grandi e piccini*. Le Comete Franco Angeli, Milano 2015.
- Pazè P., *Questioni e prospettive della conoscenza delle origini nell'adozione*, in *Minorigiustizia*, n. 2, 2011.
- Pedrocco Biancardi M.T., *Figli di ignoti alla ricerca delle origini*, in *Minorigiustizia*, n. 4, 2014.
- Pedrocco Biancardi M.T., *La ricerca delle origini tra illusioni, ossessioni, equivoci: una possibile trappola per i figli adottivi*, in *Prospettive assistenziali*, n. 147, luglio – settembre, 2004.
- Pensini L., *Nati sotto una buona stella*, Edizioni Prisma Luce, 2015.
- Pino G., *Identità personale*, estratto dal volume *Trattato di Biodiritto* diretto da S. Rodotà e P. Zatti, Ambito e Fonti del Biodiritto a cura di S. Rodotà e M. Tallacchini, Giuffrè, Milano 2010.
- Rodotà S., *Dal soggetto alla persona*, Editoriale scientifica, Napoli 2007.
- Rodotà S., *Tra diritto e società. Informazioni genetiche e tecniche di tutela*, in *Rivista critica di diritto privato*, 2000.
- Rossi M., *Storia di un sogno infelice in I colori del vuoto. Racconti di adottati, genitori adottivi e genitori biologici*, a cura di Parenzan R., Liberedizioni, Brescia, 2015.



Serra P., *Adozione ed affidamento: il Ruolo della madre e del padre di nascita*, in *Minorigiustizia*, n. 1, Milano 1999.

Serra P., Versari A., *Indagini sulla condizione delle persone adottate: da chi e come ricevono le informazioni sulle origini?*, in *Minorigiustizia*, n. 4, 2014.

Sofocle, *Edipo Re*.

Spadaro G., *Le richieste degli adottati di accesso alle informazioni sulle proprie origini nel Tribunale per i minorenni di Bologna*, in *Minorigiustizia*, 2014, n. 4.

Stanzione M.G., *Identità del figlio e diritto di conoscere le proprie origini*, in *Famiglia e diritto*, n. 2, 2015.

Stanzione M.G., *Identità del figlio e diritto di conoscere le proprie origini*, Giappichelli, Torino 2015.

Stefanelli S., *Parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini*, tratto dal sito [diritti-cedu.unipg.it](http://diritti-cedu.unipg.it).

Winterson J., *Perché essere felice quando puoi essere normale*, Mondadori, Milano 2012.

## Sitografia

[www.aibi.it](http://www.aibi.it)

[www.altalex.it](http://www.altalex.it)

[www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it)

[www.astronascente.it](http://www.astronascente.it)

[www.camera.it](http://www.camera.it)

[www.coordinamentocare.org](http://www.coordinamentocare.org)

[www.diritti-cedu.unipg.it](http://www.diritti-cedu.unipg.it)

[www.faegn.it](http://www.faegn.it)

[www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)

[www.gruppocrc.net](http://www.gruppocrc.net)

[www.italiaadozioni.it](http://www.italiaadozioni.it)

[www.leradicieleali.com](http://www.leradicieleali.com)

[www.parlamento.it](http://www.parlamento.it)